

DECRETA

1. di approvare i Regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrali e del corso di laurea magistrale a ciclo unico raggruppati nella Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale:
 - Corso di laurea magistrale in FILOLOGIA MODERNA LM-14 - Dipartimento di Studi linguistici e letterali (DISLL)
 - Corso di laurea magistrale in FILOLOGIA MODERNA – FRANCESISTICA E ITALIANISTICA LM-14 - Dipartimento di Studi linguistici e letterali (DISLL)
 - Corso di laurea magistrale in LETTERE CLASSICHE E STORIA ANTICA LM-15 - Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'antichità (DISSGEA)
 - Corso di laurea magistrale in LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE LM-37 – Dipartimento di Studi linguistici e letterali (DISLL)
 - Corso di laurea magistrale in LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE LM-38 – Dipartimento di Studi linguistici e letterali (DISLL)
 - Corso di laurea magistrale in LINGUISTICA LM-39 – Dipartimento di Studi linguistici e letterali (DISLL)
 - Corso di laurea magistrale in LOCAL DEVELOPMENT LM-81 – Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'antichità (DISSGEA)
 - Corso di laurea magistrale a ciclo unico in MANAGEMENT DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMAZIONE CONTINUA LM-50/LM-57 – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata (FISSPA)
 - Corso di laurea magistrale a ciclo unico in PEDAGOGIA LM-85 - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata (FISSPA)
 - Corso di laurea magistrale in PLURALISMO CULTURALE, MUTAMENTO SOCIALE E MIGRAZIONI LM-88- Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata (FISSPA)
 - Corso di laurea magistrale in SCIENZE ARCHEOLOGICHE LM-2 - Dipartimento di Beni culturali (DBC)
 - Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE RELIGIONI LM-64 – Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'antichità (DISSGEA)
 - Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE LM-65 - Dipartimento di Beni culturali (DBC)
 - Corso di laurea magistrale in SCIENZE FILOSOFICHE LM-78 - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata (FISSPA)
 - Corso di laurea magistrale in SCIENZE PER IL PAESAGGIO LM-80 - Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'antichità (DISSGEA)
 - Corso di laurea magistrale in SCIENZE STORICHE LM-84 - Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'antichità (DISSGEA)
 - Corso di laurea magistrale in SOCIAL SCIENCES AND DIGITAL DATA LM-88 - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata (FISSPA)
 - Corso di laurea magistrale in STORIA DELL'ARTE LM-89 - Dipartimento di Beni culturali (DBC)
 - Corso di laurea magistrale in STRATEGIE DI COMUNICAZIONE LM-92 - Dipartimento di Studi linguistici e letterali (DISLL)
 - Corso di laurea magistrale in TECNICHE, PATRIMONIO, TERRITORI DELL'INDUSTRIA – TECHNIQUES, PATRIMOINE, TERRITOIRES DE L'INDUSTRIE LM-84 - Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'antichità (DISSGEA)
 - Corso di laurea magistrale in TURISMO, CULTURA, SOSTENIBILITA' LM-49 - Dipartimento di Beni culturali (DBC)
 - Corso di laurea magistrale a ciclo unico in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA LM-85bis - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata (FISSPA)

dando atto che i Regolamenti didattici dei corsi di studio in allegato costituiscono parte integrante del presente decreto, ed entreranno in vigore dall'anno accademico 2026/2027.

Prima dell'inizio dell'anno accademico i Regolamenti sopra elencati, completi dei loro allegati, verranno pubblicato nel sito di Ateneo all'indirizzo: <https://unipd.coursecatalogue.cineca.it/> nelle pagine relative ai corsi di studio;

2. di dare atto che i Regolamenti sopra elencati decadranno qualora non si provveda all'aggiornamento, se dovuto, dei loro allegati;
3. di incaricare l'Ufficio Offerta formativa dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, data della registrazione

La rettrice
Daniela Mapelli
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005



FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 — Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA afferisce alla Classe delle lauree magistrali a ciclo unico LM-85 bis di cui al D.M. 249 del 10 settembre 2010.
2. Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA fa riferimento al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA ed è coordinato presso la Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale.
Sono organi del Corso di laurea magistrale a ciclo unico il Presidente e il Consiglio di Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, di seguito indicato con CCLM a ciclo unico.
3. L'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico, con il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema definito dai Decreti Ministeriali e nel rispetto delle prescrizioni dell'ANVUR, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. L'attivazione annuale del Corso di laurea magistrale a ciclo unico è subordinata alla verifica con esito positivo dei requisiti previsti dalla relazione di check up presentata dalla Commissione del Presidio della qualità della didattica agli Organi di Ateneo nella fase di approvazione annuale dell'offerta formativa.
5. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e con il Regolamento delle Scuole di Ateneo, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di laurea magistrale a ciclo unico per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

Art.2 — Ammissione

1. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA è fissato annualmente dal Ministero competente in base al fabbisogno nazionale di professionalità e alla proposta dell'Ateneo che tiene conto della sostenibilità a livello di risorse umane e strumentali.
2. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e devono possedere adeguate conoscenze e competenze di cultura letteraria, storico-sociale, geografica, matematica, scientifica, e competenze linguistiche di comprensione e produzione dei testi e di ragionamento logico.
Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 3 e in base a quanto previsto dal bando di ammissione per quanto attiene le competenze linguistiche.
3. Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze viene verificato attraverso una prova di ammissione i cui contenuti e modalità di svolgimento sono fissati annualmente dal

Ministero competente che stabilisce anche i criteri per la formazione della graduatoria di merito. In fase di attivazione annuale del Corso di laurea magistrale a ciclo unico il Dipartimento di riferimento, su proposta del CCLM a ciclo unico, stabilisce i criteri per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi che sono resi noti, anche con riferimento ai candidati con titolo estero, attraverso il bando di ammissione.

4. Sono ammessi al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, coloro che si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato.
5. Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico con le seguenti modalità:
 - frequentando corsi di recupero o percorsi di tutorato con prova finale
6. Il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi non comporta l'attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli curriculari, viene comunque verbalizzato e le attività relative non fanno parte del piano di studio.
7. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al corso risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi ripete il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati.

Art. 3 — Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA è organizzato in un unico curriculum.
2. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.
3. Il presente Regolamento si completa con i due documenti (allegati 2 e 3) predisposti annualmente in fase di attivazione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico con riferimento alla coorte di studenti dell'a.a..
4. Nell'allegato 2 sono definite:
 - le attività formative proposte, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli;
 - i SSD associati a ciascuna attività formativa;
 - i CFU assegnati a ciascuna attività formativa;
 - le ore di didattica assistita per ciascuna attività formativa;
 - le eventuali propedeuticità, nei termini indicati dal Regolamento delle carriere delle Studentesse e degli Studenti;
 - l'anno di corso in cui è prevista l'erogazione di ciascun insegnamento;
 - il periodo di erogazione (semestre o trimestre)
 - la lingua di erogazione per ciascun insegnamento;
 - la modalità di erogazione della didattica per ciascun insegnamento;
 - il tipo di valutazione prevista per ciascun insegnamento;
 - l'elenco degli insegnamenti per i quali è richiesto il preventivo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati e l'elenco degli insegnamenti di cui all'art. 8.
5. Nell'allegato 3 sono presentati gli schemi di piano di studio che non necessitano di delibera di approvazione.
6. Tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente quali: gli obiettivi formativi del corso di studio e delle attività formative attivate, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA sono resi noti e aggiornati nel sito web di Ateneo.

I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative approvati dal Presidente del CCLM a ciclo unico sono resi noti prima dell'inizio dell'anno accademico.

L'orario delle attività didattiche è reso pubblico almeno 14 giorni prima dell'inizio di ciascun trimestre o semestre.

Le date degli altri esami e delle altre forme di verifica sono rese note secondo le indicazioni di Ateneo prima dell'inizio del trimestre o del semestre.

Art. 4 — Esami e verifiche di profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Solo il superamento dell'accertamento conclusivo consente allo studente di acquisire i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 30.

Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- di base;
- caratterizzanti;
- a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame scritto, orale o entrambi oppure relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla oppure prova di laboratorio oppure esercitazione al computer oppure prova pratica oppure progetto ed eventuali loro combinazioni.

Il docente responsabile dell'insegnamento, prima dell'inizio di ogni anno accademico, comunica le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, i criteri di valutazione e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera o delle ulteriori conoscenze linguistiche, verrà verificata tramite prove appositamente predisposte dalle competenti strutture. Verrà valutato il livello di competenza in ingresso.

Le competenze informatiche verranno verificate tramite prove ed esercitazioni al computer. I risultati dei tirocini formativi verranno verbalizzati dal Presidente del Corso di Studio o da un suo delegato che si avvale degli elementi di verifica e valutazione forniti dai tutor di tirocinio, insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria in esonero parziale o totale dall'insegnamento.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati e i relativi CFU saranno riconosciuti dal CCLM a ciclo unico in sostituzione di quelli attribuiti ad attività formative preventivamente individuate e previste dal piano di studio.

6. Il CCLM a ciclo unico procederà alla verifica dell'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi acquisiti dallo studente dopo un periodo di 10 anni dalla registrazione dell'esame, e alla conferma anche solo parzialmente dei CFU acquisiti.

Art. 5 – Prova finale

1. La prova finale consiste in una tesi e in una relazione finale di tirocinio elaborate in modo originale dallo studente sotto la guida, rispettivamente, di un relatore scelto tra i docenti del Corso di studio e del tutor coordinatore. La discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione, nominata dalla competente autorità accademica, è integrata da due docenti tutor e da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale

La discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Riferimento o, su sua delega, il Presidente della Scuola competente.

2. Ulteriori informazioni per lo studente sono disponibili nella pagina informativa del corso di studio.

3. La tesi potrà essere scritta in lingua straniera preventivamente concordata con il CCLM a ciclo unico.

La discussione potrà essere svolta in lingua straniera.

4. Qualora per lo sviluppo della prova finale vengano messi a disposizione del laureando informazioni e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, il docente di riferimento potrà richiedere la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.

5. La tesi presentata per la prova finale sarà resa pubblica nell'archivio ad accesso aperto dell'Università degli Studi di Padova, dedicato alle tesi ed elaborati finali di corsi di studio dell'Ateneo previo consenso dell'autore. Le tesi sono pubblicate immediatamente o con modalità posticipata (embargo) tramite Licenza concessa dagli autori. L'autore della tesi mantiene tutti i diritti d'autore previsti dalla normativa sul diritto d'autore, permettendo alcuni usi per l'accesso aperto, in continuità con il Regolamento sull'Accesso Aperto dell'Ateneo.

Art. 6 — Conseguimento della laurea

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di almeno 300 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma

- della media ponderata MP dei voti v_i degli esami di base, caratterizzanti e a libera scelta, con i relativi crediti c_i e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente

$$MP = (\sum_i v_i c_i / \sum_i c_i) \cdot 110/30$$

Da tale calcolo sono escluse le attività formative fuori piano.

- dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale;

Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.

3. I criteri per la determinazione degli incrementi/decrementi di voto di cui al comma 2 sono deliberati dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCLM a ciclo unico e riportati nella pagina informativa del corso di studio.

4. Non è possibile conseguire la laurea magistrale a ciclo unico in un tempo minore della durata normale del Corso di studio di 5 anni.

NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 7 – Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per i laboratori e sarà accertata dal docente nelle forme ritenute più idonee. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato il

75% delle ore di laboratorio necessarie per lo svolgimento del programma previsto. Le ore di frequenza non effettuate devono essere recuperate con le modalità e nei tempi fissati dal CCLM a ciclo unico

La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria.

Ulteriori specifiche indicazioni approvate dal CCLM a ciclo unico sono definite nella pagina informativa del corso di studio.

2. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio, o attività simile, gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito.
3. Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA non prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art. 8 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno di corso vale quanto indicato all'art. 2 del presente Regolamento in relazione all'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi.

Art. 9 — Immatricolazioni con riconoscimento di crediti pregressi, trasferimenti da altri atenei e passaggi di corsi di studio

1. L'immatricolazione con riconoscimento di CFU pregressi, i trasferimenti da altri Atenei e il passaggio di corso di studio sono consentiti previa verifica di tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente.
2. In presenza di riconoscimenti e/o convalide il CCLM a ciclo unico o la Commissione per il riconoscimento dei crediti delegata dal CCLM a ciclo unico propone l'anno di corso di iscrizione in base ai seguenti criteri:
 - Per essere ammessi al secondo anno è necessario avere ottenuto il riconoscimento di almeno 40 CFU.
 - Per essere ammessi al terzo anno è necessario avere ottenuto il riconoscimento di almeno 85 CFU. I laureati entro il 31 luglio di ogni anno nella classe L-19, in possesso dei requisiti minimi previsti dal D.M. 378/2018, sono ammessi al terzo anno.
 - Per essere ammessi al quarto anno è necessario avere ottenuto il riconoscimento di almeno 135 CFU.
 - Per essere ammessi al quinto anno è necessario avere ottenuto il riconoscimento di almeno 185 CFU.
3. Nel caso di immatricolazioni con riconoscimento di CFU pregressi, trasferimento o passaggio al primo anno di corso, è necessario seguire le procedure di ammissione previste per l'accesso al primo anno e collocarsi in posizione utile nella graduatoria di merito come indicato all'art. 2.
4. Nel caso di immatricolazione con riconoscimento di CFU pregressi, di trasferimento o passaggio ad anni successivi al primo e qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili sarà predisposta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri il voto di ciascun esame riconosciuto sarà moltiplicato per i relativi CFU (i CFU relativi ad esami nei quali lo studente ha ottenuto un punteggio di 30/30 e lode varranno ai fini della graduatoria 33 punti ognuno); i prodotti così ottenuti saranno quindi sommati.

Art. 10 — Riconoscimento crediti

1. Il riconoscimento dei crediti formativi universitari viene effettuato su richiesta dell'interessato entro le scadenze amministrative relative alle carriere degli studenti

- determinate annualmente con specifico decreto rettorale secondo le procedure e le modalità pubblicate nel sito di Ateneo.
2. Il riconoscimento dei CFU maturati in Corsi di studio precedenti avviene ad opera del CCLM a ciclo unico o di una apposita commissione nominata dal CCLM a ciclo unico secondo i seguenti criteri:
 - a. Se lo studente proviene da un Corso di laurea magistrale a ciclo unico della medesima classe: fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'allegato 2 del Corso di laurea magistrale di arrivo, prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM a ciclo unico. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in modalità a distanza, questo dovrà risultare accreditato ai sensi del DL 27 gennaio 2012 n. 19;
 - b. Se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa: fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno 10%. Il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'allegato 2 del Corso di laurea magistrale a ciclo unico di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM a ciclo unico.
 3. In base alla normativa vigente il CCLM a ciclo unico o una apposita commissione nominata dal CCLM a ciclo unico possono riconoscere fino a 8 per le seguenti conoscenze e abilità:
 - a. Conoscenze o abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, o altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario;
 - b. attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
 - c. conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.
 4. L'assegnazione dell'obsolescenza dei contenuti conoscitivi e dei crediti maturati in percorsi formativi precedenti si applica trascorsi 7 anni dalla loro acquisizione.
 5. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà secondo le seguenti regole:
 - Nel caso in cui un'attività formativa venga riconosciuta per più attività formative, per tutte viene mantenuto il voto, se previsto;
 - Nel caso in cui più attività formative siano riconosciute per una o più attività formative, per tutte viene registrata la media dei voti ottenuti, se previsti. La media dei voti sarà pesata sui CFU se esiste l'informazione, altrimenti sarà la media aritmetica;
 - Gli esami sostenuti presso le Accademie Militari, l'università del Vaticano e della Repubblica di San Marino vengono sempre registrati con valutazione "approvato";
 - Negli altri casi il CCLM a ciclo unico delibera motivando quale voto attribuire.

Art. 11 — Piani di Studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio. Il piano degli studi deve essere compilato, ed eventualmente aggiornato annualmente, entro i termini e nei modi stabiliti dalla competente struttura didattica.
2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo e approvate dal CCLM a ciclo unico, possono essere scelte tra gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini erogati nell'Ateneo o, sulla base di apposite convenzioni, in altri Atenei e in altre istituzioni. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.
3. Lo studente può inserire attività "fuori piano":
 - attività formative erogate dal proprio corso di studi ulteriori rispetto a quelle inserite nel piano di studio;
 - attività formative erogate in un diverso corso di studi fino ad un massimo di 24 CFU per anno accademico.Tali attività fuori piano non contribuiscono al conseguimento del titolo e non sono considerate per l'attribuzione dei benefici economici.
4. Lo studente che chiede di seguire uno dei piani di studio proposti dall'Allegato 3 deve comunque presentare il piano di studio entro i termini e nei modi stabiliti dalla competente struttura didattica.
5. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quelli proposti nell'Allegato 3, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico, purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, dovrà presentare il piano di studio entro i termini e nei modi stabiliti dalla competente struttura didattica. Il piano di studio deve essere approvato da una Commissione appositamente nominata dal CCLM a ciclo unico che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea magistrale a ciclo unico.
6. Il piano di studio di ciascuno studente non potrà comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a del D.M. 270/2004 e successive modificazioni.
7. Il piano di studio degli studenti che seguono un programma di mobilità nazionale/internazionale deve essere accompagnato dal "Learning Agreement che individua l'insieme delle attività formative da superare durante la mobilità ed – in corrispondenza – l'insieme delle attività del piano di studio che non saranno sostenute. I due documenti costituiscono il piano di studio dello studente che segue un programma di mobilità. Il suddetto piano di studio potrà essere aggiornato sulla base della documentazione relativa al processo di riconoscimento degli studi svolti all'estero.
8. Agli studenti con disabilità viene garantito il necessario supporto per l'eventuale predisposizione di un piano di studi individualizzato che, nel rispetto dei vincoli fissati dall'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico, può prevedere la sostituzione di attività formative obbligatorie con altre attività valutate equivalenti dal CCLM a ciclo unico.

Art. 12 — Tutorato

1. Il CCLM a ciclo unico può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dalle strutture competenti.

Art. 13 — Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCLM a ciclo unico attua le forme di valutazione della qualità delle attività didattiche previste dalla normativa vigente con le modalità e le scadenze definite dalla Commissione per il Presidio della qualità della didattica.

Art. 14 — Valutazione del carico didattico

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b del Regolamento didattico di Ateneo, alle Commissioni paritetiche docenti-studenti spetta il compito di valutare la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi .

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 15 — Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal CCLM a ciclo unico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Tali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale acquisito il parere formale dei Consigli dei Dipartimenti interessati.
2. Le modifiche al regolamento, previa verifica della loro conformità al Regolamento didattico di ateneo, allo schema tipo di Regolamento didattico di corso di studio e alla normativa vigente sono emanate con decreto del Rettore.
3. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento didattico di Ateneo o al Regolamento di Dipartimento/Scuola o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
4. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCLM a ciclo unico.

Art. 16 — Norme transitorie

1. Il presente regolamento si applica a partire dalla coorte 2026.
2. Il presente regolamento si applica, per quanto compatibile, anche alle coorti precedenti.

Allegati

Gli allegati al presente Regolamento didattico, di cui all'art. 3 c. 3, per ciascuna coorte di immatricolazione, sono disponibili nella pagina relativa al corso di studio del Course catalogue.